

Statuti della Mobiliare Svizzera Società Cooperativa

deliberati dall'assemblea dei delegati il 16 dicembre 1999 e rivisti il 18 maggio 2001, il 16 maggio 2014 e il 22 maggio 2026.

I. Disposizioni generali

Art. 1

Ragione sociale

Sotto il nome di

**Schweizerische Mobiliar
Genossenschaft**

**Mobilière Suisse
Société Coopérative**

**Mobiliare Svizzera
Società Cooperativa**

**Mobiliar Svizra
Societad Cooperativa**

**Swiss Mobiliar
Cooperative Company**

è costituita una società cooperativa, fondata nel 1826, ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero e chiamata in seguito società.

Art. 2

Scopo. Partecipazioni

La società mira alla promozione dell'assicurazione diretta su base cooperativa. Lo scopo indicato viene raggiunto tramite la partecipazione alle relative imprese.

La società può altresì partecipare ad altre imprese, incluse quelle attive nel segmento della riassicurazione.

La società può inoltre, a titolo accessorio, impegnarsi direttamente o indirettamente a favore della collettività in Svizzera.

Art. 3

Sede. Pubblicazioni

La società ha la propria sede a Berna.

Essa può istituire delle succursali.

L'organo ufficiale delle pubblicazioni è il "Foglio ufficiale svizzero di commercio".

Art. 4

Qualità di socio. Responsabilità

Può divenire socio chiunque stipuli un'assicurazione diretta presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA.

Diviene socio della società colui che presenta una dichiarazione scritta a tal riguardo.

La qualità di socio termina con la cessazione del contratto d'assicurazione con la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA. Resta riservato il diritto di recesso in conformità all'art. 842 e segg. del CO.

Con il decesso del socio la qualità di socio viene trasmessa agli eredi, a condizione che gli stessi rilevino altresì il contratto d'assicurazione. Gli eredi devono designare un rappresentante.

Per le obbligazioni contratte dalla società risponde soltanto il patrimonio sociale. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

È escluso ogni obbligo di effettuare versamenti suppletivi o altre prestazioni.

I soci che lasciano la società perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

Le comunicazioni ai membri avvengono per iscritto o in formato elettronico.

Art. 5

Fondo eccedenze

Per la promozione dello scopo della società cooperativa è possibile istituire un fondo eccedenze, i cui mezzi possono essere trasmessi alla Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA. Quest'ultima può utilizzare le risorse finanziarie per partecipazioni alle eccedenze.

II. Organi

Art. 6

Organi

Gli organi della società sono:

- A) la comunità dei soci
- B) l'assemblea dei delegati
- C) il consiglio d'amministrazione
- D) l'ufficio di revisione

A) *La comunità dei soci*

Art. 7

Compiti

Alla comunità dei soci compete l'elezione dei delegati. Fatto salvo il caso di elezione tacita, l'elezione avviene per iscritto (votazione assembleare).

Art. 8

Esercizio del diritto di voto nelle elezioni

In occasione dell'elezione dei delegati ogni membro può votare per un numero di candidati pari al numero di mandati da attribuire. La cumulazione non è ammessa. La rappresentanza è esclusa.

Art. 9

Circoscrizione elettorale

L'elezione dei delegati avviene nell'ambito di circoscrizioni elettorali. Ogni cantone svizzero forma una circoscrizione. Due semicantoni costituiscono un'unica circoscrizione. Il Principato del Liechtenstein rappresenta altresì una circoscrizione.

B) L'assemblea dei delegati

Art. 10

Composizione. Diritto di designazione. Durata del mandato

L'assemblea dei delegati è composta da 150 membri.

Il numero dei delegati per circoscrizione elettorale è determinato dal numero di soci nella stessa. Tale numero è definito dal consiglio d'amministrazione che lo controlla periodicamente. Ogni circoscrizione ha diritto ad almeno un delegato.

I soci della società e il consiglio d'amministrazione hanno il diritto di presentare delle candidature. Nella determinazione delle candidature, va tenuto adeguatamente conto della composizione dei vari segmenti che costituiscono la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA (economia domestica, agricoltura, artigianato, industria, commercio, servizi).

Fatte salve le disposizioni seguenti, ogni socio della società è eleggibile come delegato. Le persone giuridiche o gli enti pubblici sono rappresentati dai loro mandatari. Le persone fisiche possono essere elette come delegati se non superano o raggiungono il 67° anno di età nell'anno dell'elezione. Non sono eleggibili le persone che operano per conto della società, della Mobiliare Svizzera Holding SA e delle relative società affiliate. Un mandato preesistente si estingue immediatamente, qualora subentrasse successivamente una tale circostanza oppure la perdita della qualità di socio.

I delegati sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere rieletti fatto salvo il limite di età di cui al capoverso 4. Le elezioni sono scaglionate, affinché sostanzialmente ogni due anni si possa rinnovare un terzo dell'assemblea dei delegati.

In linea di massima non vengono sostituiti i delegati uscenti nel corso della durata della carica, a meno che una circoscrizione elettorale conti meno della metà del numero ordinario di delegati. In questo caso, in tale circoscrizione elettorale, si procede ad elezioni suppletive in occasione delle successive elezioni, indipendentemente dal turno previsto che stabilisce le elezioni ogni due anni in una parte delle circoscrizioni elettorali. I neodelegati subentrano nella durata della carica dei propri predecessori.

L'ufficio di revisione assiste alle trattative, ma non ha diritto di voto.

Art. 11

Designazione dei soci

Su un idoneo organo di stampa della relativa circoscrizione elettorale, il consiglio d'amministrazione pubblica tre volte l'invito ad inoltrare le designazioni per l'assemblea dei delegati.

I soci possono inoltrare proposte d'elezione all'attenzione del consiglio d'amministrazione della società.

Le designazioni dei soci sono valide unicamente se

- a) sono inoltrate al più tardi tre mesi dopo la prima pubblicazione del rispettivo invito;
- b) sono firmate almeno da 500 soci;
- c) la persona proposta ha espresso per iscritto il proprio consenso alla designazione;

- d) la/le persona/e proposta/e nonché i soci firmatari hanno il loro domicilio o la loro sede nella relativa circoscrizione elettorale;
- e) sono nominati tre rappresentanti dalla circoscrizione dei firmatari che congiuntamente sono autorizzati a rappresentare i candidati designati e a ritirare parzialmente o completamente le candidature proposte;
- f) non è proposto un numero superiore di candidati rispetto al numero di delegati da eleggere nella relativa circoscrizione elettorale.

Le firme dei sottoscrittori e dei candidati sono valide unicamente se corredate da cognome, nome, data di nascita e indirizzo completo nonché da una polizza valida della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA.

Nessuno è autorizzato a firmare più di una designazione o di candidarsi per più di una proposta d'elezione.

Le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che per eludere direttive statutarie o giuridiche procedono coordinatamente in vista dell'elezione, sono ritenute un unico firmatario ai sensi del capoverso 3, lettera b.

Le designazioni dei soci vanno pubblicate nella forma prevista nel capoverso 1. Con la prima pubblicazione ha inizio un nuovo termine di un mese per inoltrare ulteriori candidature.

Art. 12

Designazione del consiglio d'amministrazione

Contemporaneamente alla richiesta d'inoltro delle candidature in conformità all'art. 11, cpv. 1 il consiglio d'amministrazione pubblica le proprie designazioni. L'art. 11, cpv. 3, lettere c, d e f nonché il cpv. 5 sono applicati per analogia anche alle proposte d'elezione del consiglio d'amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione può ritirare in parte o completamente le proprie designazioni. Va pubblicato sia il ritiro, sia la comunicazione delle proposte d'elezione.

Art. 13

Elezioni tacite

Se il numero dei candidati designati non è superiore ai delegati da eleggere, il consiglio d'amministrazione dichiara eletti tacitamente i candidati proposti.

Art. 14

Svolgimento delle votazioni

Qualora si dovessero registrare più candidature valide rispetto ai mandati previsti per le singole circoscrizioni, il consiglio d'amministrazione indice la votazione per iscritto e ne fissa la data. La comunità dei soci di ogni circoscrizione elettorale partecipa alla votazione.

Art. 15

Risultato della votazione

In caso di svolgimento delle votazioni sono ritenuti eletti quei delegati che hanno ricevuto più voti (sistema maggioritario).

Art. 16

Regolamento elettorale

Nella misura in cui i presenti statuti non contengono misure contrarie, l'elezione dell'assemblea dei delegati è disciplinata da un regolamento (regolamento elettorale) rilasciato dall'assemblea dei delegati.

Art. 17

Competenze

All'assemblea dei delegati sono attribuite le seguenti competenze:

1. revisione degli statuti;
2. approvazione della relazione d'esercizio, compresi il conto annuale e tutti gli altri elementi prescritti dalla legge nonché la presa d'atto del rapporto dell'ufficio di revisione;
3. decisione circa la distribuzione dell'utile di bilancio (art. 30);
4. elezione e revoca del consiglio d'amministrazione (art. 20);
5. elezione e revoca dell'ufficio di revisione (art. 26);
6. approvazione dell'operato del consiglio d'amministrazione;
7. decisione circa lo scioglimento, con o senza liquidazione, e la trasformazione della società (art. 31);
8. determinazione dell'indennità giornaliera e di viaggio dei membri dell'assemblea dei delegati;
9. emanazione del regolamento elettorale per l'elezione dell'assemblea dei delegati (art. 16);
10. deliberazione su tutte le questioni che le sono riservate per legge o attribuite dal consiglio d'amministrazione.

Art. 18

Convocazione e svolgimento

L'assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'esercizio. Le assemblee straordinarie dei delegati sono convocate secondo necessità.

Indicando i punti all'ordine del giorno e le proposte, un decimo dei membri dell'assemblea dei delegati può richiedere per iscritto al consiglio d'amministrazione di convocare un'assemblea dei delegati.

La convocazione delle assemblee dei delegati avviene tramite il consiglio d'amministrazione indicando gli argomenti da trattare e le proposte del consiglio d'amministrazione. Gli inviti devono essere spediti al più tardi 20 giorni prima del giorno dell'assemblea.

Un decimo dei membri dell'assemblea dei delegati può richiedere per iscritto, indicando le relative proposte, che un determinato argomento venga messo all'ordine del giorno. La domanda motivata va presentata per iscritto al più tardi due mesi prima dell'assemblea, se si tratta di un'assemblea ordinaria dei delegati, e al più tardi 10 giorni prima della data definita per l'assemblea in caso di un'assemblea straordinaria. In merito ad una domanda di revisione degli statuti o di scioglimento, con o senza liquidazione, oppure di trasformazione della società, l'assemblea dei delegati successiva statuirà unicamente la sua ammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, la decisione sarà differita ad un'ulteriore assemblea dei delegati.

Il presidente o il vicepresidente del consiglio d'amministrazione presiede le sedute nell'assemblea dei delegati. In caso di loro impedimento, il consiglio d'amministrazione designa, quale presidente, un altro dei suoi membri. All'inizio dell'assemblea, il presidente designa gli scrutatori e il verbalizzatore. Gli scrutatori e il verbalizzatore non devono essere obbligatoriamente dei delegati.

Dall'assemblea dei delegati viene redatto un verbale che contiene in particolare il numero dei delegati presenti, le decisioni e i risultati delle elezioni, le domande di raggugli e le relative risposte nonché le dichiarazioni date a verbale dai delegati. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal verbalizzatore.

Ogni delegato ha il diritto di esprimere un voto. Una rappresentanza è esclusa.

Art. 18a

Utilizzo di strumenti elettronici

Il consiglio d'amministrazione decide in merito all'utilizzo di strumenti elettronici.

Le assemblee dei delegati possono essere tenute in formato elettronico senza che sia previsto un luogo fisico di riunione (assemblea virtuale dei delegati).

Se durante l'assemblea dei delegati vengono utilizzati strumenti elettronici, il consiglio d'amministrazione ne disciplina le regole d'uso, accertandosi che:

1. l'identità delle persone partecipanti sia chiara;
2. gli interventi all'assemblea dei delegati siano ritrasmessi in diretta;
3. le persone partecipanti possano fare proposte e partecipare ai dibattiti;
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsificato.

Art. 19

Decisioni

Per tutte le decisioni occorre la maggioranza semplice dei voti espressi; a parità di voti decide il presidente. La modifica degli statuti necessita dell'approvazione dei due terzi dei membri dell'assemblea dei delegati presenti.

Per decidere in merito allo scioglimento, con o senza liquidazione, oppure la trasformazione della società devono essere presenti almeno due terzi di tutti i membri con diritto di voto dell'assemblea dei delegati e di questi devono votare a favore tre quarti. Se alla prima convocazione dell'assemblea dei delegati non sono presenti almeno due terzi di tutti gli aventi diritto al voto, deve essere indetta una seconda convocazione nel termine minimo di 30 giorni dalla prima. L'assemblea dei delegati può decidere lo scioglimento, con o senza liquidazione, oppure la trasformazione, se si esprimono a favore i tre quarti dei membri presenti.

Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta. Se questa non è raggiunta da nessun candidato, né al primo né al secondo turno, viene effettuata una terza votazione, a cui partecipano solo i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno. Risulta eletto il candidato che, al terzo turno, avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

Le elezioni e le votazioni si effettuano per alzata di mano, a condizione che il presidente o un decimo dei membri dell'assemblea dei delegati non chieda lo scrutinio segreto.

C) Il consiglio d'amministrazione

Art. 20

Composizione. Elezione. Durata del mandato e periodo di mandato

Il consiglio d'amministrazione è composto da almeno 15 persone che devono essere soci della società. Per l'elezione si deve tener conto delle singole regioni del paese nonché dei diversi segmenti che compongono la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA.

La durata del mandato è di tre anni. L'assemblea dei delegati è autorizzata a procedere ad elezioni di durata più breve. I membri di nuova nomina subentrano in carica per la durata rimanente del mandato dei predecessori, qualora questi ultimi siano usciti dal consiglio d'amministrazione prima della scadenza del mandato. La rielezione è ammessa.

I membri del consiglio d'amministrazione cessano il loro mandato nel consiglio d'amministrazione al più tardi durante l'assemblea ordinaria dei delegati dell'anno civile in cui raggiungono il 72° anno di età.

Il periodo complessivo di mandato dei singoli membri del consiglio d'amministrazione è limitato a 15 anni. Le persone interessate cessano il loro mandato nel consiglio d'amministrazione al più tardi nel corso dell'assemblea ordinaria dei delegati dell'anno civile in cui viene raggiunto il limite massimo. La limitazione del periodo complessivo di mandato non vale fintanto che un membro del consiglio d'amministrazione è al contempo membro del consiglio d'amministrazione della Mobiliare Svizzera Holding SA.

Art. 21

Costituzione

Il consiglio d'amministrazione nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente per la durata del rispettivo mandato. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, il consiglio d'amministrazione affida la presidenza della seduta ad uno dei suoi membri. Il presidente designa il segretario, che non deve essere membro del consiglio d'amministrazione.

Art. 22

Convocazione. Quorum

Il consiglio d'amministrazione si riunisce tutte le volte che gli affari lo richiedono, ma almeno due volte all'anno. La convocazione avviene su incarico del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

La decisione su questioni urgenti può essere presa eccezionalmente anche mediante circolare.

Art. 22a

Utilizzo di strumenti elettronici

Il consiglio d'amministrazione può prevedere che i membri del consiglio non presenti al luogo in cui si tiene la riunione del consiglio d'amministrazione possano esercitare i propri diritti in modalità elettronica.

Una riunione del consiglio d'amministrazione può tenersi in formato elettronico senza incontro in un luogo fisico (riunione virtuale del consiglio d'amministrazione).

Se durante la riunione del consiglio d'amministrazione vengono utilizzati strumenti elettronici, il consiglio d'amministrazione ne disciplina le regole d'uso, accertandosi che:

1. l'identità delle persone partecipanti sia chiara;
2. gli interventi alla riunione del consiglio d'amministrazione siano ritrasmessi in diretta;
3. le persone partecipanti possano fare proposte e partecipare ai dibattiti;
4. il risultato delle votazioni non possa essere falsificato.

Art. 23

Compiti e competenze

Il consiglio d'amministrazione ha i seguenti compiti e le seguenti competenze:

1. preparazione dell'assemblea dei delegati ed esecuzione delle loro decisioni;
2. stesura della relazione d'esercizio, compresi il conto annuale e tutti gli altri elementi prescritti dalla legge;
3. compilazione delle designazioni dei delegati;
4. convalida di un'elezione tacita dei delegati;

5. eventuale attuazione di un'elezione di delegati da parte della comunità dei soci;
6. esercizio di altre competenze conferite in relazione all'elezione dei delegati in conformità a questi statuti o ai regolamenti;
7. approvazione della politica di investimento;
8. designazione delle persone autorizzate a rappresentare la società;
9. garanzia della possibilità dei membri di poter stipulare contratti d'assicurazione con la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA;
10. definizione dell'indennità da versare ai membri del consiglio d'amministrazione;
11. deliberazione su tutte le questioni che per legge o in base ai presenti statuti o al regolamento non sono di competenza di o non sono stati trasmessi a un altro organo della società o a terzi;

Il consiglio d'amministrazione ha la facoltà di delegare tutti i compiti relativi alla gestione a persone che non devono essere necessariamente soci della società.

Art. 24

Decisioni. Elezioni

Le decisioni e le elezioni avvengono secondo i principi dell'art. 19.

Una proposta di scioglimento, con o senza liquidazione, oppure di trasformazione della società è ritenuta accettata unicamente qualora siano presenti almeno due terzi dei membri del consiglio d'amministrazione e se la proposta raccoglie almeno tre quarti dei voti.

Art. 25

Verbale

Sulle sedute e sulle decisioni prese mediante circolare è tenuto un verbale, che va firmato dal presidente e dal segretario.

D) L'ufficio di revisione

Art. 26

Elezione. Durata del mandato

L'assemblea dei delegati elegge un ufficio di revisione indipendente in conformità agli art. 906 CO e 727b CO, che resta in carica un anno.

Art. 27

Compiti

I compiti dell'ufficio di revisione sono regolati dalle disposizioni di legge.

III. Rappresentanza

Art. 28

Rappresentanza

Il consiglio d'amministrazione determina le persone con diritto di firma e le relative modalità.

IV. Presentazione dei conti e impiego dell'utile

Art. 29

Relazione d'esercizio

Il contenuto e l'allestimento della relazione d'esercizio sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 30

Impiego dell'utile di bilancio

L'utile di bilancio può essere destinato:

1. ad alimentare il fondo di riserva previsto dalla legge;
2. a costruire e ad alimentare fondi di riserva straordinari, come pure ad effettuare ammortamenti e riserve straordinari;
3. quale partecipazione da versare ai soci;
4. a favore della previdenza del personale per i collaboratori delle compagnie facenti parte del Gruppo Mobiliare nonché degli agenti generali e del personale delle agenzie;
5. a scopi culturali e di beneficenza di carattere generale;
6. per riporto a nuovo.

V. Scioglimento della società

Art. 31

Scioglimento

Ad eccezione degli altri casi previsti dalla legge, la società viene sciolta, con o senza liquidazione, oppure trasformata solo su decisione dell'assemblea dei delegati in conformità all'art. 17, cifra 7 e art. 19, cpv. 2. Per il resto la procedura si basa sulle disposizioni legali vigenti.

Art. 32

Disposizione del patrimonio sociale

Se la società è sciolta con liquidazione, il patrimonio che resta dopo l'ammortamento dei debiti, va utilizzato al fine di alimentare un eventuale fondo eccedenze della Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni SA, per scopi cooperativi o per promuovere attività di utilità pubblica.

L'assemblea dei delegati nomina nella stessa seduta una commissione di liquidazione e fissa le sue competenze.

I presenti statuti sono stati adottati in occasione dell'assemblea ordinaria dei delegati del 22 maggio 2026 e sostituiscono gli statuti precedenti del 16 maggio 2014.